



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 134 del 25/02/2026

Oggetto: ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RENDICONTO ANNO 2025 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2025 E PRECEDENTI.AREA TECNICA- UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 46 del 30.12.2025, con il quale sono stati assegnati gli incarichi di Elevata Qualificazione, a far data dal 1.01.2026 e fino al 31.12.2026, ai sensi dell'ex artt. 16 e ss. del C.C.N.L. 16.11.2022;

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni"*;

Visto gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

Considerato che possono essere mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto, le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

Accertato che le risultanze complessive della ricognizione, per i residui di competenza sono dettagliate dai prospetti depositati presso l'ufficio finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n.118;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di individuare i residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anni 2025 e precedenti da eliminare, come risulta dalle schede contabili depositate presso l'ufficio Finanziario;
2. di individuare l'elenco dei residui passivi da reimputare per esigibilità, come risulta dalle schede contabili depositate presso l'ufficio Finanziario;
3. di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2025, come dagli elenchi depositati presso l'Ufficio Finanziario;
4. di dare atto che i residui attivi da riportare, hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall'art. 189, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che i residui passivi da riportare, riguardano impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come dispone l'art. 190 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;
6. di dichiarare che sono state mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto, le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

7. di dare atto che i risultati derivanti dal riaccertamento dei residui confluiranno nel Rendiconto di gestione anno 2025.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**